



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026

composta dai magistrati:

- |       |                   |                            |
|-------|-------------------|----------------------------|
| Dott. | Renato CATALANO   | - Presidente f.f.          |
| Dott. | Fabio CAMPOFILONI | - Primo Referendario       |
| Dott. | Antonio MARSICO   | - Primo Referendario       |
| Dott. | Marco MAZZOCCO    | - Referendario (estensore) |

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003**

**Provincia di Ascoli Piceno (AP)**

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, inviata dalla Provincia di Ascoli Piceno (prot. Ente n. 6134 del 18.03.2026), per il tramite del C.A.L. (*Consiglio delle Autonomie locali*), e pervenuta a questa Sezione regionale di

controllo con prot. n. 576 del 18.03.2026;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Dott. Marco Mazzocco.

### QUESITO

1. In data 18.03.2026, il Consiglio delle autonomie locali della Regione Marche (CAL) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Regione Marche un'istanza di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, formulata dalla Provincia di Ascoli Piceno, avente per oggetto l'interpretazione dell'articolo 187, comma 3 *bis* del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), in relazione ai limiti eventualmente derivanti da tale disposizione in ordine all'applicazione delle quote accantonate (nel caso di specie inerenti ai rinnovi contrattuali) del risultato di amministrazione presunto, da parte di un ente versante in situazione di utilizzo della cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 TUEL.

1.1. Il quesito proposto dall'Ente provinciale è formulato nei termini che seguono: *"un ente locale che ha deliberato il dissesto finanziario ed ha presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso di istruttoria, si trova a gestire l'esercizio in corso sulla base dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 250 d.lgs. 267/2000. L'ente ha debitamente accantonato le somme per i rinnovi contrattuali e il rendiconto della gestione relativo è in corso di elaborazione.*

*Può l'ente applicare la quota accantonata del risultato di amministrazione presunto per il pagamento ai dipendenti degli arretrati contrattuali non rientranti nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, considerando che l'ente si trova nella situazione di cui all'art. 195 del d.lgs. 267/2000 ovvero in costanza di utilizzo della cassa vincolata?"*.

L'Ente ha altresì rappresentato che, in forza dell'art. 2, comma 3 dei CCNL di comparto siglati in data 23/02/2026, gli istituti economici e normativi a carattere vincolato e automatico devono essere applicati dalle pubbliche amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto.

1.2. Nel formulare il quesito l'Ente ha proposto due soluzioni interpretative tra loro alternative.

Secondo una prima opzione interpretativa, *"la quota accantonata del risultato di amministrazione per i rinnovi contrattuali, a seguito della sottoscrizione dei CCNL, assume[rebbe]*

*carattere “vincolato” e quindi l’ente [potrebbe] applicarla al bilancio anche se si trova in costanza di utilizzo della cassa vincolata” ai sensi dell’art. 195 del. d.lgs. 267/2000.*

Secondo altra opzione interpretativa - prospettata per il caso in cui si dovesse ritenere precluso l’utilizzo delle quote accantonate in costanza di utilizzo della cassa vincolata - “*se la ratio della norma [art. 195 d.lgs. 267/2000] è quella di impedire che gli enti in condizioni di cassa deficitarie possano incrementare le spese e quindi peggiorare la situazione della propria liquidità (...) senza un corrispondente incremento delle entrate di competenza”, l’ente potrebbe “finanziare (...) gli arretrati contrattuali nell’esercizio in corso con economie di spesa conseguite”.*

### **AMMISSIBILITÀ**

2. La richiesta di parere è stata avanzata dall’ente ai sensi dell’art. 7, co. 8, legge 131/2003, disposizione che, anche a seguito delle novità introdotte dalla legge 1/2026, continua a costituire la base normativa di riferimento della funzione consultiva generale intestata alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo di legittimità sugli atti del Governo, del. n. SCCLEG/4/2026).

Preliminarmente, va dunque verificato - avendo riguardo alla disciplina di cui all’art. 7, co. 8, legge 131/2003 - se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

2.1. Sotto il profilo soggettivo, va ricordato che - secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. tra le altre, Sezione Autonomie, del. n. 11/2020/QMIG) - risulta necessaria sia l’appartenenza dell’ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).

Nel caso di specie, la richiesta di parere può dichiararsi soggettivamente ammissibile, giacché formulata dal Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante dell’Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL), nonché ritualmente trasmessa alla Sezione per il tramite del CAL.

2.2. Sotto il profilo oggettivo, va ricordato che - secondo un indirizzo ormai consolidato (cfr. Sezione Autonomie, del. n. 5/2006/QMIG; n. 17/2020/QMIG; n. 24/2019/QMIG) - risulta necessaria la compresenza dei tre seguenti requisiti:

i) inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, da intendersi come limitata “*alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che*

*precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli»;*

ii) generalità e astrattezza del quesito, non potendo quest'ultimo concernere fatti gestionali specifici ovvero provvedimenti adottati o in corso di adozione, onde evitare una compartecipazione della Corte all'attività di amministrazione attiva sulla quale la stessa è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale;

iii) difetto di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altre magistrature, nonché con altre funzioni di controllo o consultive intestate dalla legge ad altri soggetti pubblici.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia da ritenersi ammissibile sul piano oggettivo, attenendo ad una fattispecie generale ed astratta, quale è l'interpretazione di una disposizione di legge, l'art. 187, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 267/2000, disciplinante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, dunque, senz'altro afferente alla materia della contabilità pubblica. Va altresì rilevato che, stante la formulazione dell'istanza, deve escludersi che il responso al quesito possa interferire con le altre funzioni attribuite alla stessa Corte dei conti o ad altri organi giurisdizionali.

#### **MERITO**

3. La richiesta di parere attiene alla gestione finanziaria di un ente locale che ha dichiarato il dissesto e ha presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, attualmente in fase istruttoria. Nelle more dell'approvazione, l'ente opera sulla base dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), avendo accantonato le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali; il rendiconto dell'ultimo esercizio è in corso di predisposizione.

In tale contesto, viene richiesto di chiarire se sia consentita, ai sensi dell'art. 187, comma 3-*bis*, TUEL, l'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto per il pagamento degli arretrati contrattuali spettanti al personale, non rientranti nella competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, considerato che l'ente versa in situazione di utilizzo della cassa vincolata per il pagamento delle spese di parte corrente ai sensi dell'art. 195 TUEL; ovvero, in via subordinata, se sia possibile finanziare comunque

gli arretrati mediante economie di spesa dell'esercizio, stante la ratio prudenziale sottostante al limite di cui all'art. 187, comma 3 *bis*, TUEL.

4. La soluzione del quesito deve essere rinvenuta muovendo da una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento.

4.1. Il risultato di amministrazione, disciplinato anzitutto dall'art. 187 TUEL, rappresenta il saldo finale della gestione finanziaria dell'ente ed esprime, in forma sintetica, la complessiva situazione degli equilibri di bilancio. Esso costituisce una grandezza contabile complessa, articolata in quote, denominate rispettivamente "*fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati*", ciascuna assoggettata a specifici limiti di utilizzo, posti dallo stesso art. 187 TUEL, dai principi contabili di cui all'All. 4/2, d.lgs. 118/2011, nonché da ulteriori disposizioni della legislazione contabile.

4.2. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, va ricordato che le quote accantonate sono volte a soddisfare finalità prudenziali, nella prospettiva di salvaguardare gli equilibri di bilancio, essendo destinate a far fronte a passività potenziali o future. In particolare, i fondi di accantonamento costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione.

Le quote accantonate trovano una descrizione puntuale al par. 9.2.10 dell'All. 4/2 al D.lgs. 118/2011, ove si prevede che: "*la quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3); 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento); 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)*". Nel medesimo par. 9.2.10 si prevede che "*Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo*".

Pertanto, sino al permanere dell'accantonamento, tali quote risultano sottratte alla libera disponibilità dell'ente, potendo essere utilizzate esclusivamente per le finalità (e solo al seguito del concretizzarsi dei rischi o delle situazioni) per le quali sono state costituite (All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011). In tal senso, pur non integrando vincoli in senso tecnico, esse presentano una destinazione necessitata, che ne limita sostanzialmente l'impiego sul piano finalistico.

4.3. Con specifico riferimento agli accantonamenti per rinnovi contrattuali, i principi contabili ne sollecitano la costituzione preventiva, nella prospettiva di presidiare e gli equilibri di bilancio. Nello specifico, il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011, afferma che *“nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.”* Benché il suddetto principio contabile *“auspichi”* - senza dunque imporre - la costituzione del fondo, è stato osservato che *“l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile volto a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente”* (cfr. *ex multis* Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 10/2021/PRSP e 11/2020/PRSP; Sez. Veneto, Deliberazione n. 335/2024/PRSE). In tale prospettiva, la giurisprudenza contabile ha più volte qualificato in termini di irregolarità contabile la mancanza di tale accantonamento (*ex multis*, Sez. reg. controllo Liguria n. 112/2023/PRSP; Lombardia n. 204/2024/PRSE).

4.4. L'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, ossia prima della definitiva approvazione del rendiconto, trova disciplina - analogamente all'utilizzo delle quote vincolate - nell'art. 187, comma 3, TUEL, in forza del quale *“le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio”*. Da tale disposto si evince che le quote accantonate utilizzabili prima dell'approvazione del rendiconto, per le sole finalità cui sono state destinate, sono esclusivamente quelle già risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. Un'ulteriore condizione all'utilizzo, nelle more dell'approvazione del rendiconto, delle quote accantonate o vincolate, è posta dall'art. 187, comma 3-quinquies, TUEL, in forza del quale *“le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater”*.

4. In tale quadro viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 187, comma 3 *bis*, TUEL, a mente del quale *“l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”*.

Tale norma introduce limitazioni all'utilizzo del risultato di amministrazione, senza peraltro distinguere tra fase antecedente o successiva all'approvazione del rendiconto, ove l'ente versi in situazioni di tensione finanziaria sotto il profilo della liquidità, quali l'utilizzo di entrate a destinazione vincolata per le spese di parte corrente ai sensi dell'art. 195 TUE, ovvero il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 TUEL.

Per completezza, va notato che con l'art. 18-*bis*, d.l. n. 113/2024 (conv. con l. 143/2024), il legislatore ha escluso l'operatività di tale limitazione, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, per il caso in cui *“il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR”*.

5. Ai fini del presente parere, occorre chiarire l'esatta portata del limite posto da tale norma. Nello specifico, occorre chiedersi se la disposizione di cui all'art. 187, comma 3 *bis*, TUEL, nel delineare l'ambito applicativo del divieto facendo riferimento al concetto di *“avanzo di amministrazione non vincolato”*, abbia inteso far riferimento a tutte componenti del risultato di amministrazione diverse dai fondi vincolati, assoggettando pertanto a detto limite anche le quote accantonate, ovvero abbia inteso far riferimento al solo avanzo libero, con la conseguenza che resterebbero sottrarre al divieto non solo le quote vincolate, ma anche quelle accantonate e destinate.

Resta, peraltro, sullo sfondo, la circostanza che, nel caso di specie, il quesito provenga da ente che abbia dichiarato il dissesto, vigendo i limiti di cui all'art. 187, comma 3 *bis* TUEL anche per gli enti *in bonis*.

5.1. Ad una prima lettura, avendo riguardo alla complessiva formulazione della disciplina contenuta nell'art. 187 TUEL, si potrebbe ritenere che il concetto di *“avanzo non vincolato”* debba essere inteso come comprensivo di tutte le quote del risultato di amministrazione diverse da quelle vincolate come individuate dall'art. 187, comma 3 *ter*, TUEL. Ciò in quanto il legislatore, in altri commi dello stesso art. 187 TUEL, quanto ha inteso riferirsi al solo avanzo libero, ha esplicitamente fatto riferimento a quest'ultimo, utilizzando espressioni

quali “fondi liberi” (art. 187, comma 1 TUEL), “quota libera” o “avanzo libero” (art. 187, comma 2 TUEL).

5.2. Ritiene tuttavia il Collegio che, alla luce delle ulteriori considerazioni di seguito esposte, debba prediligersi una diversa lettura, interpretando il divieto di cui all’art. 187, comma 3 *bis*, TUEL come riferito al solo avanzo libero.

5.2.1. Depone in tal senso, anzitutto, la ricostruzione dell’evoluzione storica della disciplina di cui all’art. 187 TUEL, avendo in particolare riguardo alla formulazione vigente quando, con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), veniva introdotto all’interno di tale articolo il citato comma 3 *bis*.

In particolare, la versione dell’art. 187, comma 1 TUEL allora vigente (frutto di una formulazione anteriore alla armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118 del 2011), recitava: *“l’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento”*. Tale disposizione veniva novellata successivamente da parte del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”), il quale, nell’adottare la formulazione, tutt’ora vigente, secondo cui *“il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati”*, adeguava l’art. 187, comma 1 TUEL alla nomenclatura delle componenti dell’avanzo utilizzata dal nuovo art. 42, D.lgs. 118/2011, come modificato dallo stesso D.lgs. n. 126/2014.

Da quanto appena esposto emerge come, nel momento in cui veniva introdotto, l’art. 187, comma 3 *bis* TUEL, nel perimetrare la portata del divieto di utilizzo dell’avanzo “non vincolato” (in presenza delle situazioni di cui agli artt. 195 e 222 TUEL) aveva chiaramente inteso far riferimento a quella specifica componente dell’avanzo di amministrazione che l’art. 187, comma 1 identificava nei “fondi non vincolati”, successivamente (ri)denominata dal legislatore, con la citata novella di cui al D.lgs. 126/2014 in “fondi liberi”. Il che porta a ritenere che, anche nel quadro attuale, il concetto di “avanzo non vincolato” di cui all’art. 187, comma 3 *bis* TUEL, oggi non più corrispondente, sul piano letterale, ad alcuna specifica componente dell’avanzo (avendo riguardo alla struttura del medesimo delineata dall’art. 187, comma 1 TUEL e 42 D.lgs. 118/2011), debba continuare ad essere inteso come “avanzo libero”, ben potendo ipotizzarsi che il legislatore del 2014, per un mero difetto di coordinamento, abbia omesso di adeguare anche il comma 3 *bis* alla nuova nomenclatura introdotta per identificare le componenti del risultato di amministrazione.

5.2.2. Tale interpretazione risulta, peraltro, già adottata dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, avendo riguardo al contenuto del “Questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, da ultimo approvato – con riferimento al rendiconto della gestione 2025 – nel contesto delle linee guida di cui alla deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR. Nel Questionario, precisamente nella “Sezione I - Notizie generali sull'ente” figura, infatti, il seguente quesito: “5. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2025, dell'avanzo d'amministrazione, l'Organo di revisione ha accertato "in sede di applicazione dell'avanzo libero" che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art. 187, co. 3-bis, dello stesso Testo unico, salvo quanto previsto dall'art. 18-bis, d.l. n. 113/2024, convertito dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143?”. Ebbene, tale formulazione – peraltro già presente nelle precedenti versioni del medesimo questionario - rende evidente come, secondo l'interpretazione offerta dalla Sezione Autonomie in sede di elaborazione del questionario ex art. 1, comma 166 ss. l. 266/2005, il limite all'utilizzo dell'avanzo posto dall'art. 187, co. 3 bis TUEL vada riferito al solo avanzo libero, non anche alle altre componenti dell'avanzo diverse dalle quote vincolate.

5.2.3. Tale conclusione appare, infine, coerente anche sul piano teleologico, atteso che, diversamente, si priverebbe l'Ente della possibilità di utilizzare quote accantonate, costituite da “accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato” come richiesto dall'art. 187, comma 3 TUEL, pur a fronte della verifica di quelle evenienze in funzione delle quali l'accantonamento era stato disposto. Evenienza nel caso di specie rappresentata dall'intervenuto rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego, per effetto del quale gli oneri relativi agli arretrati contrattuali assumono natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate, la cui copertura finanziaria deve essere inderogabilmente assicurata, trattandosi di spesa obbligatoria e non comprimibile. La sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce, infatti, fonte normativa vincolante per le amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a darvi integrale e tempestiva attuazione, senza margini di discrezionalità, anche laddove di tratti di ente in dissesto, per i quali l'art. 250, comma 2 TUEL sancisce un principio di necessaria copertura finanziaria delle “spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili”.

6. Conclusivamente, ritiene il Collegio che al quesito interpretativo posto dall'Ente debba risponderci nel senso che il limite di cui all'art. 187, comma 3 *bis*, TUEL non osti all'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali a seguito del rinnovo dei contratti collettivi, dovendo il riferimento all'avanzo "non vincolato", ivi contenuto, interpretarsi come riferito al solo avanzo "libero", fermo restando il necessario rispetto degli ulteriori requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla disciplina contabile in tema di utilizzo dell'avanzo. Resta altresì ferma, come è ovvio, la facoltà dell'ente, secondo la propria valutazione discrezionale, di finanziarie comunque il pagamento degli arretrati contrattuali facendo ricorso ad economie di spesa già conseguite.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per le Marche - in risposta al quesito formulato dal Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente deliberazione al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il magistrato relatore  
Dott. Marco Mazzocco  
f.to digitalmente

Il Presidente f.f.  
Dott. Renato Catalano  
f.to digitalmente

Depositato in Segreteria in data 16 aprile 2026.

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Barbara Mecozzi  
f.to digitalmente